



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

Definizione delle modalità di utilizzo del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con Legge 21 febbraio 2024, n. 16, per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

### **IL MINISTRO**

- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante le «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*» e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante le «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 «*Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*»;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- VISTA la Legge del 7 giugno 2000, n. 150, recante la «*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*»;
- VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*»;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «*Legge di contabilità e finanza pubblica*»;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2023, recante «*Regolamento*



*Al Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, 29 febbraio 2024, n. 36, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio, in data 4 marzo 2024, al n. 196, con il quale il Ministro ha assegnato, ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2024;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, 9 ottobre 2024, n. 208, registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio, in data 11 ottobre 2024, al n. 926 e presso la Corte dei conti in data 24 ottobre 2024, al n. 2687, con il quale il Ministro ha assegnato, ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2024 in attuazione della riorganizzazione di cui al citato DPCM n. 208/2023;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale 23 ottobre 2024, n. 181, registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 ottobre 2024 al n. 949, con cui sono affidate in gestione ai Direttori Generali le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa, ed i relativi capitoli di bilancio e, in particolare, l'Allegato D, contenente i capitoli assegnati alla Direzione generale per i l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
- VISTA la Legge 30 marzo 2004, n. 92 di istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati;
- VISTA la Legge 21 febbraio 2024, n. 16, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
- TENUTO CONTO in particolare dell'articolo 1 che, nel modificare l'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2004 inserisce l'articolo 2-bis che prevede: «1. *Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonché di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi*



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

*sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica. 2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

|           |  |
|-----------|--|
| VISTO     | il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 236 del 26.11.2024, con cui è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico per il Giorno del ricordo, al fine di definire le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'art 2 – bis della Legge 21 febbraio 2024, n. 16; |
| ACQUISITO | il parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla modalità di utilizzo delle risorse e alla tipologia delle spese finanziabili;  |

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

(Principi generali e modalità di utilizzo delle risorse)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, con il presente Decreto si definiscono le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, dell'art 2 – bis della Legge



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

21 febbraio 2024, n. 16, pari a complessivi 3.000.000,00 di euro, ovvero 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 gravanti sul capitolo 1194 piano gestionale 17, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito.

2. Le risorse, di cui all'art. 1, sono destinate alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, che hanno svolto attività di formazione destinate ai docenti in tema di didattica della frontiera adriatica, secondo le Linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica, diffuse con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Prot. n. 2409 del 20 ottobre 2022.

3. Le risorse sono finalizzate alla partecipazione degli studenti delle scuole indicate ai "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" allo scopo di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni.

4. Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è delegato all'indizione di specifici Avvisi pubblici per l'individuazione delle istituzioni scolastiche e la definizione delle modalità di rendicontazione.

5. Gli avvisi di cui al comma precedente dovranno tener conto, alla luce del parere del Comitato Tecnico Scientifico, prioritariamente dell'attività di formazione rivolta ai docenti in materia di didattica della frontiera adriatica, a partire dall'emanazione delle Linee guida suindicate; dei riconoscimenti e di eventuali pubblicazioni relativi al Concorso nazionale "10 febbraio"; l'inclusione nel PTOF (piano triennale dell'offerta formativa) delle attività formative citate e di percorsi progettuali in materia.

### **Articolo 2**

(Spese ammissibili e modalità di finanziamento)

1. Sono considerate ammissibili le spese per la formazione del personale docente, per viaggi di istruzione, che comprendono il pernottamento, il vitto, gli ingressi a musei e mostre con accompagnamento di guide turistiche, nonché per gli spostamenti nei luoghi oggetto del percorso didattico.

2. Il finanziamento verrà erogato integralmente sul Conto di Tesoreria Unica intestato all'Istituto selezionato, atteso che le iniziative previste dalla L. 21 febbraio 2024, n. 16 devono tenersi in occasione del "Giorno del ricordo" che ricorre il 10 febbraio, e devono, pertanto, avere avvio a inizio dell'anno scolastico e concludersi entro l'anno scolastico considerato.

3. I bandi, promossi dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per ciascuna annualità - 2024, 2025 e 2026 - sono gestiti attraverso la piattaforma informatica dedicata (MONITOR/PIMER) accessibile tramite il SIDI. La piattaforma consente una gestione



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

uniforme e integrata delle fasi di presentazione dei bandi sia nazionali che regionali, di risposta delle scuole e di valutazione dei relativi progetti.

4. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti delle istituzioni scolastiche sono gestiti, in più fasi, in maniera semplificata e automatizzata dalla piattaforma di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La prima fase prevede la predisposizione, da parte della Direzione Generale per l'edilizia scolastica le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, dell'impegno per l'intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti. La medesima Direzione ne dà comunicazione alle istituzioni scolastiche, ai fini dell'accertamento delle somme nel programma annuale.

6. La seconda fase prevede l'erogazione integrale della risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche.

7. La terza fase prevede l'invio, da parte delle istituzioni scolastiche, della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'erogazione ricevuta. Le rendicontazioni, caricate o compilate direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla piattaforma di cui al comma 3, complete di visto di regolarità amministrativo-contabile del Revisore dei Conti, sono verificate e convalidate dal Dipartimento competente della progettualità.

8. Concluso l'iter di convalida delle rendicontazioni, il Dipartimento competente provvede a comunicare alla Direzione Generale per l'edilizia scolastica le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche l'esito del monitoraggio che evidenzia le eventuali economie di progetto, ovvero le rinunce da parte delle istituzioni scolastiche al finanziamento, che dovranno essere versate dall'istituzioni scolastiche medesime all'entrata del bilancio dello Stato (Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00), ai sensi dell'art. 1-bis, commi 1 e 1-bis, del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2009, n. 167.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

*Prof. Giuseppe Valditara*